

# CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO (Art. 13, Legge 28 maggio 1997, n. 140)

## COSA INDICARE NEL BILANCIO D'ESERCIZIO IN VISTA DEL BANDO 2003

#### **PREMESSA**

L'articolo 13 della legge 140/97, prevede la concessione di contributi alle imprese industriali, sotto forma di crediti d'imposta in conto fiscale (Bonus fiscale), per le attività di ricerca industriale e sviluppo, sostenute nell'esercizio precedente a quello di presentazione delle relative domande.

La norma agevolativa è gestita dalle Regioni, che annualmente adottano autonomi bandi per l'avvio dei termini di presentazione delle domande.

Per quanto riguarda i costi di ricerca e sviluppo sostenuti nell'esercizio 2001, il bando 2002 della Regione Lombardia, valevole per la quasi totalità del territorio lombardo ad esclusione dei Comuni ubicati nelle "aree depresse", si è chiuso il 29 novembre 2002 (il giorno dopo l'apertura), per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie.

A questo punto, **il prossimo bando** valevole per la totalità del territorio lombardo, sarà emanato presumibilmente **nell'autunno 2003**, relativamente ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti nell'esercizio contabile 2002.

Condizione essenziale per accedere ai contributi, è che l'impresa abbia indicato nel bilancio d'esercizio (relazione sulla gestione o nota integrativa, a seconda dei casi), le attività di ricerca industriale e sviluppo effettuate e i relativi costi sostenuti. Per le imprese esonerate dalla redazione del bilancio, tali attività, dovranno essere attestate mediante autocertificazione.

Risulta quindi indispensabile per accedere all'agevolazione, che nella predisposizione del bilancio d'esercizio, ci si attenga alle indicazioni disposte dalla normativa, pena l'impossibilità di presentare la relativa domanda di contributo, pur avendo effettuato attività di ricerca e sviluppo. In pratica, si tratta esclusivamente di indicare nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio, un dettaglio delle attività svolte con la relativa quantificazione dei costi sostenuti, attenendosi allo specifico schema disposto dalla normativa (riportato in seguito).

Le percentuali di contributo sono stabilite nel 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese, 15% per le medie imprese e 10% per le grandi imprese (maggiorate del 5% per le imprese ubicate in specifici Comuni del territorio regionale).

Si riporta di seguito un breve dettaglio dello strumento agevolativo.

# FINALITÀ

L'intervento agevolativo mira ad incentivare le attività di ricerca industriale e di sviluppo, non commissionate da terzi.

## **UBICAZIONE**

Lo strumento agevolativo, pur essendo destinato a tutto il territorio nazionale, è attuato e gestito dalle singole Regioni.

Il presente articolo è redatto con particolare riferimento alle disposizioni applicabili alle imprese con unità produttiva nel territorio lombardo.

## **SOGGETTI BENEFICIARI**

Imprese che svolgono attività industriali iscritte presso l'INPS sotto il ramo "industria" all'atto della



sottoscrizione della dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici.

### OPERATIVITA' E DISPONIBILITA' FONDI

Per l'anno 2002, relativamente ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti nell'esercizio precedente, il bando 2002 della Regione Lombardia, valevole per la quasi totalità del territorio lombardo ad esclusione dei Comuni ubicati nelle "aree depresse", si è chiuso il 29 novembre 2002 (il giorno dopo l'apertura), per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie.

A questo punto, il prossimo bando valevole per la totalità del territorio lombardo, sarà emanato presumibilmente nell'autunno 2003, relativamente ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti nell'esercizio contabile 2002.

## OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione è destinata alle **attività di ricerca industriale e di sviluppo**, non commissionate da terzi, rivolte:

- a) all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, ovvero al notevole miglioramento di prodotti e processi produttivi esistenti;
- b) alla concretizzazione delle conoscenze di cui al punto precedente mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi, ovvero, ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi, purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti.

## SPESE AGEVOLABILI

I costi ammissibili sono quelli sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo nell'esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici ed imputati al relativo conto economico in conformità a quanto indicato nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile (Relazione sulla gestione).

Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, devono desumere i costi di ricerca e sviluppo, dalla dichiarazione dei redditi riferita all'esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici.

In pratica, risultano ammissibili nella misura dedotta nell'esercizio secondo quanto previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (ΓUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, i seguenti costi:

- a) costi del personale impiegato;
- b) costi per strumentazioni ed attrezzature;
- c) costi per servizi di consulenza tecnologica e per acquisizione di conoscenze;
- d) oneri per spese generali definiti nella misura forfetaria del 40% dei costi del personale di cui alla lettera a).

La normativa precisa quanto segue, relativamente alla natura dei costi ammissibili:

- personale dedicato all'attività di R & S: il relativo costo è quello sostenuto dall'azienda per il personale. Va determinato in base ai costi relativi al tempo dedicato alle attività di ricerca e sviluppo, estrapolando dai dati di bilancio il pro-quota di costi dedicati all'attività agevolabile;
- <u>Strumentazioni e attrezzature</u>: in questa voce vanno incluse sia le attrezzature e le strumentazioni funzionali all'attività di ricerca e sviluppo, con l'esclusione dei beni passibili di



utilizzo nelle fasi industriali. Il costo delle attrezzature e strumentazioni dovrà essere determinato in base alla quota d'uso per le attività relative alla ricerca e sviluppo. Pertanto, il costo sarà determinato partendo dall'ammortamento imputato a bilancio, tenendo conto dell'effettiva quota d'uso delle stesse per le suddette attività. Ciò comporta, ad esempio, che, nonostante per un determinato bene, sotto il profilo fiscale, sia possibile attuare degli ammortamenti accelerati, la quota dei costi imputabili per le agevolazioni dovrà tenere conto dell'utilizzo effettivo per le attività di ricerca e sviluppo, non potendosi riconoscere oneri a copertura della rapidità di obsolescenza tecnologica o della marginalità del bene. Con le stesse limitazioni della proporzionalità all'uso effettivo, sono ammessi i canoni di leasing pagati per l'acquisizione di strumentazioni ed attrezzature;

Consulenza tecnologica e acquisizione di conoscenze : comprendono, rispettivamente, le attività con contenuti di ricerca e/o progettazione commissionate a terzi (svolgimento di ricerche a carattere applicativo, studio di metodologie riguardanti i processi produttivi, ecc.) e l'acquisizione e/o l'applicazione di risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza. Nel caso di licenze remunerate in rapporto ai volumi prodotti (royalties), non deve essere ricompresa nella quantificazione dei costi la frazione pertinente lo sfruttamento industriale. In tale voce sono riconducibili anche le "prestazioni di terzi" che effettuano attività di carattere esecutivo loro commissionate.

Tutti gli altri costi, come quelli per i materiali per la realizzazione di prototipi o impianti pilota nonché quelli di consumo specifico per le attività di ricerca e sviluppo, le materie prime, i componenti ed i semilavorati utilizzati, gli oneri di aggiornamento e documentazione etc. sono compresi nel forfait delle spese generali e quindi non vanno individualmente considerati.

## Le norme del TUIR circa le deduzione dei costi di ricerca e sviluppo.

Premesso che il contributo è riconosciuto sui costi ammissibili e dedotti nell'esercizio ai sensi del TUIR, si precisa che l'art. 74, comma 1 dello stesso, dispone che le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute, ovvero, in quote costanti, nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

Alla luce di quanto disposto dalla normativa fiscale, si consiglia di non operare alcuna "capitalizzazione" dei costi di ricerca e sviluppo, pena la riduzione della quota dedotta nell'esercizio e la contestuale diminuzione della spesa ammissibile a contributo.

## Le indicazioni in bilancio per l'accesso alle agevolazioni.

I costi ammissibili a contributo, dovranno essere ben dettagliati nella "Relazione sulla gestione", prevista dall'articolo 2428 del codice civile, ovvero nella "Nota integrativa" al Bilancio, nel caso in cui l'impresa rediga il Bilancio in forma "abbreviata".

Per le imprese esonerate dalla redazione del bilancio, è necessario dettagliare i relativi costi con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante e del professionista firmatario della domanda di agevolazione.

Riportiamo di seguito un estratto dell'Allegato 4 alla Circolare Ministeriale, che indica espressamente cosa deve essere riportato nei citati documenti di bilancio:

# "Schema di dettaglio da riportare nella relazione sulla gestione (art. 2428 del c.c.)

- A. Natura e descrizione delle attività di ricerca e sviluppo;
- B. Natura, descrizione dei costi dedotti ai sensi del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 917/86, distinti nelle seguenti voci:
  - *b.1 costi per personale diretto impiegato in attività di ricerca e sviluppo;*
  - *b.2 costi per strumentazioni ed attrezzature;*



- b.3 costi per servizi di consulenza tecnologica e per acquisizione di conoscenze;
- C. Descrizione dei risultati fondamentali conseguiti e possibili ricadute industriali;
- D. Eventuali altre indicazioni utili alla classificazione delle attività di ricerca e sviluppo e dei loro costi che non trovino illustrazione nella nota integrativa e che abbiano rilievo ai fini della fruizione delle agevolazioni automatiche."

## **AGEVOLAZIONE**

L'agevolazione consiste in un contributo nella forma del credito d'imposta in conto fiscale, in percentuale alle spese ammissibili, variabile a seconda della dimensione dell'impresa beneficiaria, nonché all'ubicazione della stessa, come riportato nella seguente tabella:

Dimensione d'impresa	Aree di cui all'art.87, par. 3, lett. a) del Trattato CE	Aree di cui all'art.87, par. 3, lett. c) del Trattato CE	Altre Aree (tra cui Brescia e Provincia)
Piccole Imprese	30%	25%	20%
Medie Imprese	25%	20%	15%
Grandi Imprese	20%	15%	10%

Su richiesta dell'impresa, può essere riconosciuta una maggiorazione alle percentuali di cui sopra, da calcolarsi sugli incrementi dei costi rispetto alla media di quelli analoghi sostenuti nei tre periodi d'imposta antecedenti l'esercizio cui la dichiarazione si riferisce ed imputati al conto economico, nei medesimi esercizi.

Secondo la disciplina dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato alle Piccole e Medie Imprese, recepita con D.M. del 18 settembre 1997, pubblicato sulla G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997, sono definite Piccole e Medie Imprese, le imprese che rientrano nei seguenti limiti dimensionali:

PICCOLA IMPRESA			MEDIA IMPRESA		
Numero dipendenti (1)	Totale di bilancio annuo (2)	Fatturato (2)	Numero dipendenti (1)	Totale di bilancio annuo (2)	Fatturato (2)
< 50	max 5 mil. di Euro	Max 7 mil. di Euro	>= 50 e < 250	max 27 mil. di Euro	max 40 mil. di Euro

- (1) Il numero di dipendenti deve essere calcolato in unità di lavoro-anno (ULA) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stazionale, come frazioni di "ULA". L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso, alla stessa stregua per la verifica del fatturato o del totale di bilancio annuo;
- (2) 1 Euro = Lit. 1936,27. E' essenziale che almeno uno dei due parametri (fatturato o totale di bilancio annuo) sia nei limiti indicati.

## I parametri dimensionali indicati in tabella, sono da riferirsi:

- all'impresa richiedente l'agevolazione, nonché all'impresa o alle imprese partecipanti, nei casi in cui la singola partecipazione (o i diritti di voto), ovvero la somma congiunta delle partecipazioni (o dei diritti di voto), sia pari o superi il 25% del capitale sociale (o dei diritti di voto).
  - Non si considerano ai fini dei parametri per le piccole e medie imprese, le partecipazioni detenute da società finanziarie pubbliche, società di partecipazione al capitale di rischio, o i cosiddetti "Investitori Istituzionali", che non detengono o esercitano alcun potere di controllo, individuale o congiunto (es. i fondi d'investimento);
- nel caso l'impresa richiedente l'agevolazione partecipi nel capitale di altre imprese (o detenga diritti di voto): alla somma di tutti i valori (dipendenti, totale di bilancio annuo e fatturato), dell'impresa richiedente



l'agevolazione e di tutte le imprese di cui essa detenga, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto;

• nel caso l'impresa richiedente l'agevolazione, sia partecipata da altre imprese (ovvero le stesse detengano diritti di voto): alla somma di tutti i valori (dipendenti, totale di bilancio annuo e fatturato), delle imprese partecipanti in quota pari o superiore al 25% e di tutte le imprese in cui esse detengano, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

Le Grandi Imprese, sono di conseguenza tutte le imprese che superano i limiti dimensionali sopra riportati.

Si precisa che il passaggio da una categoria ad un'altra (da piccola a media/grande impresa e viceversa), si realizza esclusivamente qualora i limiti dimensionali siano mantenuti nei due esercizi successivi consecutivi all'esercizio in cui sono cambiati.

#### TRATTAMENTO FISCALE DELLE AGEVOLAZIONI

I contributi in questione, rientrano tra i contributi in conto capitale di cui all'art. 55 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Ne deriva che sono fiscalmente rilevanti nell'esercizio in cui sono incassati (compensati), ovvero, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

## LIMITI

Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per attività di ricerca industriale e di sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubbliche.

### ITER PROCEDURALE

Le imprese interessate devono presentare la domanda di agevolazione a uno degli sportelli abilitati al ricevimento (esclusivamente mediante consegna diretta), a decorrere dal giorno fissato dalla Regione Lombardia (il precedente bando si è chiuso il 29/11/2002, mentre il prossimo è presumibile che sia avviato nell'autunno del 2003, relativamente ai costi di ricerca e sviluppo dell'esercizio contabile 2002).

Gli sportelli abilitati al ricevimento delle domane sono quelli del "GRUPPO BANCA DI ROMA SPA", dislocati sull'intero territorio nazionale. In regione Lombardia vi sono 11 sportelli abilitati. Lo sportello di Brescia è quello della **Banca di Roma, in Via Creta n. 28 - Brescia**.

La domanda di agevolazione, per ritenersi completa, deve essere composta da:

- la dichiarazione-domanda, su apposita modulistica a tal fine predisposta, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo, controfirmata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza del collegio sindacale, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti od a quello dei ragionieri e periti commerciali od a quello dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni e le attività di ricerca svolte nell'esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazione-domanda, con indicazione dei relativi obiettivi e dei costi sostenuti da assumere per il calcolo dell'agevolazione spettante;
- <u>una perizia giurata</u> di un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle attività indicate nella dichiarazione-domanda e la loro congruità, nonché la conformità delle attività svolte e dei costi sostenuti a quanto previsto dal regolamento;
- <u>copia del bilancio depositato</u>, completo della nota integrativa e della relazione ai sensi dell'articolo 2428 del C.C. e di ogni altro suo allegato, relativo all'esercizio per il quale vengono richieste le agevolazioni;



- <u>dichiarazione sostitutiva di atto notorio</u>, indicante i costi di ricerca sostenuti, nel caso in cui l'impresa sia esonerata dalla redazione del bilancio.

Ricevute le domande, il "concessionario", accertatane la completezza e la regolarità formale, trasmette alla Regione Lombardia, l'elenco dei soggetti ammissibili alle agevolazioni, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle dichiarazioni e delle risorse disponibili.

La Regione Lombardia, ricevuto l'elenco delle domande ammissibili, provvede a comunicare ai richiedenti il riconoscimento del beneficio.

L'agevolazione può essere fruita in una o più soluzioni, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione di ammissione ai benefici ed entro il termine massimo di due anni. Il "bonus fiscale", può essere utilizzato in compensazione per il pagamento delle imposte e dei contributi, ivi incluse le imposte dovute in qualità di sostituto di imposta, portando in detrazione dai versamenti da effettuare l'importo dell'agevolazione concessa. In pratica, la compensazione dovrà essere effettuata presso il concessionario delle imposte, consegnando allo stesso concessionario, in occasione del primo versamento per il quale si intende utilizzare l'agevolazione, uno dei due esemplari del modulo ricevuto dal Mediocredito Centrale, unitamente alla comunicazione di liquidazione dell'agevolazione, nonché, il modello di versamento (mod. F24), nel quale andrà indicato l'importo dell'agevolazione che si utilizzerà per il pagamento ed il relativo codice tributo (3888). Nel modello di versamento, il credito vantato andrà esposto nella colonna "importi a credito compensati", con il relativo codice tributo identificativo dell'agevolazione concessa.

L'Ufficio Economico Finanziario, resta a disposizione degli Associati per maggiori informazioni e chiarimenti.

La scheda dettagliata della misura agevolativa e relativa documentazione, sono riportati sul sito "Internet" dell'Associazione (www.api.bs.it - sezione "Finanza Agevolata - Ricerca e innovazione tecnologica").